



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 82
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 96/A, 97/A, 98/A e 99/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.96/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 846 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Diego DE CARVALHO, calciatore della società A.S.D. NURSIA CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Diego DE CARVALHO per aver, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 quater, comma 1.1. a) delle N.O.I.F., sottaciuto il proprio precedente tesseramento per società estera della Federacao Paranaense all'atto del tesseramento del 13.9.2014 per la società A.S.D. NURSIA CALCIO A 5 e per aver sottoscritto il medesimo atto in assenza del prescritto certificato internazionale di trasferimento e quindi in assenza dei requisiti stabiliti dalla normativa federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego DE CARVALHO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di squalifica nei confronti del Sig. Diego DE CARVALHO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 749 pf 12-13 adottato nei confronti dei Sigg.ri Giacomo RIDOLFI e Alberto TORELLI, calciatori all'epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. VIS PESARO 1898 A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo RIDOLFI per essersi, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, avvalso delle prestazioni professionali dell'Avv. Donato Di Campi, il quale avrebbe svolto per lo stesso attività riconducibile a quello di Agente, senza rispettare altresì le formalità prescritte per il conferimento dell'incarico medesimo, concorrendo con il predetto Avvocato nel dare causa alle anzidette violazioni regolamentari;

Alberto TORELLI per essersi, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori, avvalso delle prestazioni professionali dell'Avv. Donato Di Campi, il quale avrebbe svolto per lo stesso attività riconducibile a quello di Agente, senza rispettare altresì le formalità prescritte per il conferimento dell'incarico medesimo, concorrendo con il predetto Avvocato nel dare causa alle anzidette violazioni regolamentari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Giacomo RIDOLFI e Alberto TORELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di due giornate di squalifica nei confronti del Sig. Giacomo RIDOLFI e di due giornate di squalifica nei confronti del Sig. Alberto TORELLI.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1009 pf 13-14 adottato nei confronti del Sig. Giorgio MOSER, Presidente e Legale rappresentante della società S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio MOSER per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., che ha portato al fallimento della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio MOSER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di tre mesi di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. Giorgio MOSER.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.99/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Raffaele D'ANNA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele D'ANNA per non aver, in violazione dell'art. 10, comma 3 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 2, pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 maggio 2014, provveduto a depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, copia del verbale dell'assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015;

società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Raffaele D'ANNA nell'interesse proprio e della società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Raffaele D'ANNA e di euro 667,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio